

Rep Nr. xxxx(anno) del

**AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.**

Tronco A6 – Torino-Savona

\*\*\*\*\*

FORNITURA DI AUTOVETTURE IN NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE  
CON ALLESTIMENTO PER LA POLIZIA STRADALE CON SERVIZIO DI  
MANUTENZIONE PER CIASCUN VEICOLO A 48 MESI / 270.000 KM.

CIG: B5F3208ADA

\*\*\*\*\*

**CONTRATTO D'APPALTO**

**TRA**

Autostrada dei Fiori S.p.A. società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SALT S.p.A. (Gruppo ASTM) con sede e domicilio legale in via della Repubblica, 46 – 18100 Imperia IM – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00111080099 in appresso denominata la "Committente", in persona dell'ing. Federico LENTI, nato a Genova (GE) il 22.06.1963, giusti i poteri a lui conferiti dal Consiglio di amministrazione, da una parte

**E**

La Società ..... con sede legale in  
....., capitale sociale Euro .....,  
codice fiscale partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di  
..... in seguito più brevemente denominato  
"Appaltatore", in persona del suo ..... ing. /dott.  
....., nato a ..... il .....,  
munito dei necessari poteri in forza della .....,

dall'altra parte,

**PREMESSO**

- che la società Autostrada Torino Savona S.p.A. è stata concessionaria, per conto di ANAS S.p.A. per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Torino – Savona in forza della concessione unica sottoscritta dalla Società Autostrada Torino Savona S.p.A. in data 18 novembre 2009 e resa efficace con atto di recepimento del 22.12.2010;
- che, a far data dal 1° ottobre 2012, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 29.12.2011 n. 216, convertito dalla Legge 24.02.2012 n. 14 e s.m.i., si è verificato il trasferimento ex lege del ruolo di soggetto concedente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.);
- che il M.I.T con decreto n° 14357 del 2.08.2017 ha approvato la fusione per incorporazione della Società Autostrada Torino Savona S.p.A. con sede legale in corso Trieste 170 – 10024 Moncalieri TO con la società Autostrada dei Fiori S.p.A. con sede legale in via della Repubblica, 46 – 18100 Imperia IM;
- che il Responsabile del Progetto della Committente in data 20.02.2025 con comunicazione n. 26/2025 DE/TS ha deliberato di avviare le procedure per l'affidamento della fornitura;
- che la Committente, pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il ....., ha indetto una procedura aperta con il criterio del minor prezzo esperita in data ..... ed in data .....
- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato

l'iter della procedura aperta con conseguente aggiudicazione all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del ..... Prot.

.....;

- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota;

- che nel presente contratto con il termine "forniture" si intendono le forniture, le somministrazioni nonché ogni altra attività e/o onere previsti nel presente contratto, nei documenti allo stesso allegati e richiamati, affidati all'Appaltatore;

- che per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023;

- (IN CASO DI ATI) ////che in data con atto Notaio Dott. rep. . , raccolta n° ., è stato stipulato ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 36/2023, l'atto di associazione temporanea di imprese di con mandato speciale di rappresentanza conferito all'Impresa " ", in qualità di Capogruppo, che eseguirà le opere ricadenti nelle categorie (quota raggruppamento %), l'Impresa " ", in qualità di Mandante, che eseguirà le opere ricadenti nelle categorie , (quota raggruppamento %)(SE DEL CASO);/////

- che, ai fini del presente contratto si intende:

- per "Codice", il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 così come modificato dal D.lgs 209/2024 e i relativi allegati.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**ART. 1****PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e valgono patto.

**ART. 2****OGGETTO DEL CONTRATTO**

2.1 Il contratto ha per oggetto la fornitura di autovetture in noleggio senza conducente con allestimento per la Polizia stradale con servizio di manutenzione per ciascun veicolo a 48 mesi / 270.000 km.

2.2 L'esecuzione del servizio deve avvenire in base alle indicazioni contenute, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche.

**ART. 3****DESCRIZIONE DELLA FORNITURA**

La descrizione della fornitura è contenuta negli elaborati che vengono allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

**ART. 4****IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO**

**4.1** L'importo contrattuale della fornitura oggetto dell'appalto, al netto del ribasso offerto del ..... %, ammonta a € ..... (euro ..... e centesimi .....).

Per quanto riguarda il compenso per la percorrenza chilometrica differente rispetto al chilometraggio previsto oltre alla concorrenza di +10.000 km di cui all'art. .... del Capitolato speciale Norme tecniche l'Appaltatore ha offerto

un addebito di €. / chilometro.

Per quanto riguarda il compenso per la percorrenza chilometrica differente rispetto al chilometraggio previsto oltre alla concorrenza di -10.000 km di cui all'art..... del Capitolato speciale Norme tecniche l'Appaltatore ha offerto un rimborso di €. / chilometro.

La fornitura oggetto del presente contratto è riconducibile al "CPV 34114200-1 Autoveicoli della polizia" per l'intero importo.

**4.2** In caso di inadempienza dell'Appaltatore nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, la Committente ha diritto di ritenere, anche senza necessità di provvedimenti cautelativi dell'Autorità Giudiziaria, le somme dovute a qualsiasi titolo imputandole al ristoro dei danni fino alla concorrenza dei medesimi, nonché per adempiere alle previsioni dell'art. 119, comma 8 del Codice.

## **ART. 5**

### **PAGAMENTI E RITENUTE DI GARANZIA**

#### **5.1 – Fatturazione**

**5.1.1.** La fatturazione per il noleggio di ciascun veicolo viene effettuata su base mensile anticipata al netto di eventuali penali comminate all'Appaltatore.

L'Appaltatore deve emettere una fattura cumulativa relativa a tutti i veicoli dando nella stessa chiaramente evidenza del CIG, nonché della suddivisione per singolo autoveicolo e targa della quota parte imputabile a noleggio e di quella imputabile ai servizi.

**Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente tramite il Sistema di interscambio (SDI) indicando il nostro Codice Destinatario KY56538.**

**5.1.2.** L'Appaltatore deve, altresì, fornire il tracciato txt o csv di riferimento per il caricamento delle fatture.

**5.1.3.** La Committente si riserva di respingere le fatture emesse in difformità a quanto sopra descritto.

## **5.2 - Pagamenti**

**5.2.1.** Il pagamento delle fatture è effettuato entro trenta giorni dalla ricezione del flusso, esclusivamente sul/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 ed a termini di contratto, ove non ostino vincoli di legge, di contratto o disposizioni dell'autorità giudiziaria e previa eventuale compensazione dei crediti vantati dalla Committente nei confronti dell'Appaltatore.

**5.2.2.** Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario / postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice C.I.G. indicato nei documenti contrattuali.

**5.2.3.** Costituisce condizione necessaria per il pagamento delle fatture l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del documento attestante la regolarità contributiva (DURC).

**5.2.4.** Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 119, comma 11 del Codice, la Committente provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto con le medesime modalità previste in capo all'Appaltatore per ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

**5.2.5.** La Committente provvede ad effettuare il pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario / postale sulle coordinate

indicate all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

**5.2.6.** Le coordinate del conto corrente bancario o postale del subappaltatore su cui effettuare i pagamenti stessi devono essere indicate all'atto della richiesta di autorizzazione di cui sopra.

**5.2.7.** La cessione del credito è ammessa secondo le modalità di cui all'art. 120 comma 12, del Codice

## **ART. 6**

### **REVISIONE PREZZI**

#### **6.1. - Revisione in base all'indice dei prezzi alla produzione dei servizi ISTAT – noleggio di autoveicoli**

A partire dalla data di stipula del Contratto, la revisione della quota parte del 35% del canone rappresentativa della "componente servizi" sarà oggetto di revisione alla scadenza di ciascun anno ("Periodo di rilevazione") a decorrere dalla data di stipula del Contratto, secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice. La revisione sarà effettuata in base all'indice dei Prezzi alla Produzione dei servizi "Noleggio di autoveicoli", pubblicato trimestralmente da ISTAT ("Indice di riferimento").

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al trimestre in cui ricade la data di stipula del Contratto e quello più recente disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i canoni saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di

ciascun periodo di Rilevazione, applicando alla quota parte del 35% dei canoni oggetto di rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

## **6.2. - Revisione in base alla variazione dei prezzi di listino per sostituzione veicolo**

A partire dalla data di stipula del Contratto, la revisione della quota parte del 65% del canone rappresentativa della "componente prezzo di acquisto del veicolo" potrà essere applicata su richiesta del fornitore per variazioni di listino del veicolo offerto per sostituzione del veicolo.

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il prezzo di listino ufficiale del veicolo offerto, eventualmente già oggetto di variazione, e il prezzo di listino ufficiale del medesimo veicolo ovvero del veicolo offerto in sostituzione comunicato dalla casa produttrice e disponibile al momento della richiesta. La revisione dei canoni sarà applicata alla quota parte del 65% degli stessi solo se la differenza, in aumento o in diminuzione, tra il canone originario e quello modificato risulterà superiore a 1,5%. L'aggiornamento avverrà nella misura del 100% della variazione percentuale.

In questo caso la revisione sarà effettuata secondo la seguente formula:

$$Cr = Co + \Delta \text{ Listino} \times 0,65 \times Co$$

Dove:

Cr = canone di noleggio revisionato

Co = Canone di noleggio "originario" (indicato nell'offerta economica offerto in gara o in vigore al momento della richiesta)

$\Delta$  Listino = variazione percentuale del prezzo di listino della casa costruttrice

= (Nuovo prezzo di listino del veicolo – Prezzo di listino ufficiale del veicolo offerto) / Prezzo di listino ufficiale del veicolo offerto.

Per un maggiore dettaglio si rimanda al contenuto dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali allegato al presente Contratto.

#### **ART. 7**

#### **CONOSCENZA, ACCETTAZIONE E COMPENSAZIONE DELLE**

#### **CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di aver esaminato tutti gli elaborati allegati al contratto, di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dalla Committente, che considera completa ed esauriente e di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel contratto e nei documenti richiamati.

L'Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere pienamente edotto, in relazione alle tipologie della fornitura prevista, per averne acquisito conoscenza diretta, delle condizioni generali e particolari esistenti che possono influire direttamente od indirettamente sull'esecuzione della fornitura e sui relativi costi, che quindi dichiara di aver tenuto debito conto nella valutazione di convenienza del corrispettivo pattuito con il presente contratto.

L'Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere altresì a conoscenza delle condizioni contrattuali, degli oneri generali e particolari insiti nei prezzi di contratto e di ogni condizione onerosa.

L'Appaltatore dichiara senza riserva ad ogni effetto di legge e di contratto di essere a conoscenza ed accettare le condizioni esecutive onerose dipendenti dalle soggezioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti, sia dello Stato che degli Enti locali, impongono a tal fine e pertanto, dichiara di impegnarsi ad ottemperarvi e ad uniformarsi ad essi.

L'Appaltatore si impegna inoltre a garantire, per tutta la durata del presente contratto, il possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale necessarie a consentire la perfetta esecuzione della fornitura così come contrattualmente stabilito.

#### **ART. 8**

##### **AVVIO DELLA FORNITURA**

L'avvio della fornitura con la contestuale decorrenza dei termini di consegna dei veicoli viene effettuato in seguito alla stipula del contratto di appalto o in "via di urgenza", prima della stipula del contratto stesso, a mezzo di apposito verbale.

Qualora l'avvio della fornitura avvenga in ritardo per causa imputabile alla Committente, il fornitore può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso del fornitore dal contratto per ritardo nell'avvio della fornitura attribuibile a fatto o colpa della Committente, il fornitore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate in misura.

E' facoltà della Committente non accogliere l'istanza di recesso da parte del fornitore qualora le motivazioni del ritardo nell'avvio della fornitura dipenda da fatti estranei alla volontà della Committente stessa.

**ART. 9****DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA**

La durata contrattuale è prevista in mesi 48 (quarantotto).

Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 la Committente si riserva la facoltà di prorogare la fornitura alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 12 (dodici) mesi e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'opzione di cui sopra viene formalizzata mediante sottoscrizione uno o più atti aggiuntivi al Contratto d'appalto. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente originario.

**Art. 10****RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE  
DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore deve nominare un coordinatore per l'esecuzione della fornitura, addetto all'organizzazione pratica delle attività, che sia l'interfaccia comunicativa con il Committente, nonché referente in caso di urgenze o anomalie legate alla gestione del contratto.

Le generalità e i recapiti telefonici del coordinatore per l'esecuzione della fornitura devono essere comunicati alla Committente alla stipula del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il coordinatore per l'esecuzione della fornitura e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo coordinatore per

l'esecuzione della fornitura.

L'Appaltatore deve provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva del contratto avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità di una corretta esecuzione in relazione agli obblighi contrattuali.

L'Appaltatore risponde dell'operato del suo rappresentante.

#### **ART. 11**

##### **DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Per l'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in ..... - ..... (.....).

#### **ART. 12**

##### **POLIZZE DI GARANZIA**

L'Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di costituzione di polizze di garanzia previste dal Codice, ha costituito la cauzione definitiva nella misura e nei termini previsti dall'art. 117, comma 1 e 2 del Codice fatte salve le eventuali riduzioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 117.

La costituita garanzia copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con il contratto ed i suoi allegati nei confronti della Committente, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che la Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

La garanzia prestata in favore della Committente opera a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata del contratto stesso e degli ordinativi di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e dai predetti ordinativi

di fornitura.

## ART. 13

### SUBAPPALTI

- **13.1** Fermo restando che la fornitura oggetto del presente contratto deve essere eseguita dall’Affidatario, l’affidamento in subappalto e/o in cottimo è soggetto ai limiti ed alle disposizioni dell’art.119 del **D Lgs 36/2023** **così come modificato dal D.lgs 209/2024**, con l’osservanza dei limiti e di quanto previsto dal Capitolato Speciale, dalla normativa vigente per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso. Conseguentemente, l’Affidatario ha l’obbligo di inoltrare tempestiva domanda per l’autorizzazione al subappalto, corredata della necessaria documentazione indicata nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali.

- **13.2** Ferma la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore, l’Appaltatore manleva la Committente da ogni pretesa e richiesta risarcitoria da chicchessia avanzata, ivi compreso il subappaltatore, in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del codice è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale,

ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

#### **ART. 14**

##### **OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE AI LAVORATORI**

##### **ADIBITI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Appaltatore è tenuto nell'esecuzione del contratto, ad avvalersi, direttamente o indirettamente, esclusivamente di personale regolarmente assunto che dovrà essere qualificato ed idoneo rispetto all'attività da svolgere. La Committente si riserva la facoltà di procedere a controlli saltuari e di disporre l'allontanamento del personale che non risultasse in regola.

L'Appaltatore si impegna ad assicurare che al proprio personale ed a quello degli eventuali subaffidatari, sia riconosciuta una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo compresi gli accordi locali integrativi in vigore al tempo e nel luogo in cui si eseguono le prestazioni contrattuali del CCNL di appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi ed oneri inerenti la previdenza,

l'assistenza e le assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

L'Appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subaffidatari l'impegno da parte degli stessi ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui ai precedenti commi nei confronti dei propri dipendenti.

L'Appaltatore si obbliga, comunque, a mantenere indenne e manlevata la Committente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei confronti di quest'ultima e conseguente al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore o del subaffidatario degli adempimenti retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ovvero al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore o del suo subaffidatario delle norme sull'identificazione in cantiere dei lavoratori ovvero al mancato indennizzo da parte dell'Appaltatore o del subaffidatario dei lavoratori infortunati per le voci indennizzate ad opera dell'I.N.A.I.L..

#### **ART. 15**

#### **PENALITA' PER RITARDI**

Si rimanda al contenuto dell'art. 8 Del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali allegato al presente Contratto.

#### **ART. 16**

#### **RECESSO**

È facoltà della Committente recedere in tutto o in parte dal presente

contratto, secondo quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, in qualunque momento previo pagamento delle spese sostenute e delle prestazioni eseguite. In caso di recesso parziale la Committente comunicherà precisamente le attività per cui intende esercitare il recesso. In deroga a quanto disposto dall'art. 1671 c.c. non verrà corrisposto all'Appaltatore alcun indennizzo e l'Appaltatore rinuncia sin da ora ad avanzare pretese a tale titolo.

#### **ART. 17**

##### **ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è obbligato a dare puntuale attuazione, con oneri a proprio esclusivo carico, a quanto oggetto della propria offerta, che il Fornitore conferma di aver formulato essendo edotto e tenendo conto di tutte le caratteristiche e peculiarità della fornitura oggetto del presente Contratto e dei servizi annessi.

Gli ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore, non previsti nel presente atto, sono contemplati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali e nel Capitolato Tecnico ai quali si rinvia.

#### **ART. 18**

##### **RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI**

##### **FINANZIARI**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l'obbligo di rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi previsti in relazione all'esecuzione del presente contratto. In caso di inottemperanza, la Committente ha titolo per dichiarare il contratto risolto di

diritto.

In particolare è fatto divieto all'Appaltatore di eseguire movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Devono essere comunicati dall'Appaltatore alla Committente gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorchè non in via esclusiva, dell'Appaltatore medesimo, nonché gli altri dati previsti dal citato comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i devono essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto ed ai contratti derivati dallo stesso.

Tutti i documenti ed, in particolare, le fatture emesse dall'Appaltatore devono contenere l'indicazione del CIG.

A seguito dell'invio di ciascuna fattura da parte dell'Appaltatore, tutti i pagamenti vengono effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto ai punti che seguono.

L'Appaltatore si impegna a inserire in tutti i contratti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo subappalti, noli a caldo, noli a freddo, prestazioni per servizi vari, compresi i trasporti, e forniture di materiali) da stipularsi con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese interessate alle attività oggetto del presente contratto, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno dei predetti soggetti si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e una clausola di risoluzione di diritto in caso di inadempimento, nonché a darne comunicazione alla Committente con le modalità e nei

termini indicati al punto seguente.

Ferma la disciplina che regola le autorizzazioni dei subappalti, in occasione della presentazione dell'istanza di subappalto o della comunicazione relativa a qualsiasi altro subcontratto di cui al sesto capoverso del presente articolo, l'Appaltatore deve trasmettere alla Committente il/i conto/i corrente/i dedicato/i del proprio subappaltatore/subcontrente, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i. Le parti concordano che per i subcontratti diversi dal subappalto l'Appaltatore deve altresì produrre entro un mese dalla relativa stipula, o il subcontratto o una specifica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante che l'Appaltatore ha effettivamente inserito un'apposita clausola con la quale il subcontrente si è assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e una clausola risolutiva ex art. 1456 C.C. in caso di inadempimento di tali obblighi.

In difetto di trasmissione di quanto previsto ai capoversi 3 e 7 del presente articolo la Committente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittimata a sospendere i pagamenti fino ad avvenuto adempimento dell'obbligo di trasmissione.

La Committente si riserva di dar corso a quanto previsto dall'art. 71 del DPR 445/00.

In tutti i casi in cui abbia notizia dell'inadempimento di una delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria assunti in relazione ad un contratto derivato dall'esecuzione del presente, l'Appaltatore è tenuto, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e ad informare la

Committente e la Prefettura territorialmente competente.

## **ART. 19**

### **CLAUSOLA RISOLUTIVA**

Nei casi previsti dal Contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, la Committente, fatta salva l'applicazione dell'art. 122 e dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed al conseguente risarcimento del danno.

Qualora l'Impresa sia inadempiente alle obbligazioni di contratto la Committente si riserva, inoltre, la facoltà di procedere d'ufficio in danno dell'Impresa.

Il contratto verrà risolto nei casi previsti dall'art. 122 del Codice e, in particolare, qualora:

a) nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice;

b) qualora l'Impresa si sia trovata al momento dell'aggiudicazione in una delle condizioni di cui all'art. 94, comma 1, del Codice.

## **ART. 20**

### **SPESE E REGIME FISCALE**

L'Appaltatore deve provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo e, se del caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto.

Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, può

essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n, 131 solo in caso d'uso, con pagamento di un'imposta fissa a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di essere iscritto all'Ufficio IVA di .....

#### **ART. 21**

##### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sono definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto dall'art.28, nonché da eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia.

Il Foro competente è quello di Imperia, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

#### **ART. 22**

##### **INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679**

**26.1** Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, la Committente e l'Impresa convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della sottoscrizione del presente contratto e successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

**26.2** I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.

**26.3** Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra la Committente e l'Impresa, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente rapporto.

**26.4** La Committente e l'Impresa hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail:

- per la Committente [privacy@autofiori.it](mailto:privacy@autofiori.it);

- per l'Impresa \_\_\_\_\_.

#### **ART. 23**

#### **OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001**

#### **E ALLE POLICY DELLA COMMITTENTE**

**23.1** L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato, e si impegna ad attenersi ai principi e alle norme contenuti nel Codice Etico della Capogruppo ASTM S.p.A. adottato anche dalla controllata Autostrada dei Fiori S.p.A. e pubblicato sul sito aziendale [www.autostradadeifiori.it](http://www.autostradadeifiori.it) di cui dichiara di aver preso ampia visione.

**23.2** L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tale obbligazione è considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, nonché a pretendere l'integrale ristoro dei

danni subiti.

**23.3** L'Appaltatore, nello svolgimento delle proprie attività, si impegna altresì al rispetto della Policy Anticorruzione con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti nel corso dell'esecuzione del presente contratto nei confronti di altri consulenti, fornitori e rappresentanti della Pubblica Amministrazione. Analogamente, l'Appaltatore si impegna a osservare la Politica dei Diritti umani sostenuta dalla Committente, nonché al rispetto del Codice di condotta dei fornitori, documenti tutti pubblicati sul sito internet di ADF all'indirizzo <https://www.autostradadeifiori.it/policy/>. Il mancato rispetto della Policy Anticorruzione, delle Policy "Politica Diritti Umani" e "Codice di Condotta dei Fornitori" sarà considerato dalla Committente giustificato motivo oggettivo di risoluzione contrattuale.

#### **Art. 24**

#### **DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali;
- 2) Capitolato speciale d'appalto – Norme Tecniche;
- 3) Elenco prezzi.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

La Committente

L'Appaltatore

L'appaltatore dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli: 2. "Oggetto del contratto", - 4. "Importo contrattuale e ribasso", - 5. "Contabilizzazione dei servizi, pagamenti e ritenute di garanzia - Anticipazione", - 6 "Revisione prezzi" - 7. "Conoscenza e compensazione delle condizioni di esecuzione", - 9 "Durata del contratto - proroga", - 12 " Polizze di garanzia", - 13 "Subappalti", - 14 "Obblighi dell'Appaltatore in relazione ai lavoratori adibiti all'esecuzione dell'appalto", - 15 "Penalità per ritardi", - 16 "Recesso", - 17 "Oneri a carico dell'Appaltatore", - 18 "Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari", - 19 "Clausola Risolutiva" - 21 "Definizione delle controversie – Foro competente", 23 "Ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, - 24 "Documentazione contrattuale ed allegati".

L'Appaltatore

Imposta di bollo assolta giusto Provvedimento prot. n. 240013/2023 del 28.06.2023 del Direttore Agenzia delle Entrate emesso in attuazione dell'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 3 dell'allegato i.4.